



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

ATTIVITA' GIOVANILE

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 16 GIUGNO 2016

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 397/A pubblicato dalla F.I.G.C., relativo a "ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA RELATIVI ALLA FASE FINALE A 8 SQUADRE DEI CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 17 SERIE A E B, DIVISIONE UNICA LEGA PRO 2015/2016 (Cesena 11/20 GIUGNO 2016), ALLA FASE FINALE A 8 SQUADRE DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 2015/2016 (Cesena 20/28 GIUGNO 2016) E DELLA FASE FINALE A 6 SQUADRE ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI E/O PURO SETTORE GIOVANILE 2015/2016 (Cesena, 23/27 GIUGNO 2016)".

COMUNICATO UFFICIALE N. 422/A inerente la modifica agli artt. 32 e 32bis del C.G.S..

COMUNICATO UFFICIALE N. 423/A inerente la modifica dell'art. 52 delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 424/A inerente la modifica agli artt. 85 e 90 delle N.O.I.F. e l'abrogazione delle norme transitorie del Titolo VI delle N.O.I.F..

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Allegati

Si rimettono in allegato i **COMUNICATO UFFICIALE N. 46, 47, 48, 49 e 50** inerente Fasi Nazionali Allievi e Giovanissimi Dilettanti e Puro Settore - stagione sportiva 2015/2016.

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TORNEI REGIONALI

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S. COMMENDA di Rende (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere regionale denominato "Cedrotto d'oro", riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 24 al 26 giugno 2016 presso il campo "Longobucco" di Scalea.

I referti di gara, redatti da dirigenti e tecnici regolarmente tesserati F.I.G.C. dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S. COMMENDA di Rende (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere regionale denominato "**Cedrotto d'oro**", riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo dal 24 al 26 giugno 2016 presso il campo "Longobucco" di Scalea. I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. BIANCOVERDI LAMEZIA TERME di Lamezia Terme (CZ)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere regionale denominato "**Torneo dell'Amicizia 2016**", riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 26 giugno 2016 presso il campo "Giurrandà" di Platania.

I referti di gara, redatti da dirigenti e tecnici regolarmente tesserati F.I.G.C. dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

TORNEO LOCALE

VISTA la richiesta formulata dalla società **S.S.D. KENNEDY J.F. di Catanzaro (CZ)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere locale denominato "**X° Memorial Pulcino d'Oro Loris Letizia**", riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo sabato 18 giugno 2016 presso il Centro Tecnico Federale di Catanzaro.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio) dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

VISTA la richiesta formulata dalla società **U.S. GEPPINO NETTI di Morano Calabro (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere locale denominato "**5° Torneo del Tricolore - Memorial Francesco Radicione**", riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 19 giugno 2016 presso il "Scorza" di Morano Calabro.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

VISTA la richiesta formulata dalla società **U.S. GEPPINO NETTI di Morano Calabro (CS)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere locale denominato "**5° Torneo del Tricolore - Memorial Francesco Radicione**", riservato ai giovani calciatori della categoria Esordienti Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 19 giugno 2016 presso il "Scorza" di Morano Calabro.

I referti di gara, redatti da dirigenti e tecnici regolarmente tesserati F.I.G.C. dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Cosenza, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 397/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLA FASE FINALE A 8 SQUADRE DEI CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 17 SERIE A e B, DIVISIONE UNICA LEGA PRO 2015/2016 (Cesena, 11/20 GIUGNO 2016), ALLA FASE FINALE A 8 SQUADRE DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 2015/2016 (Cesena, 20/28 GIUGNO 2016) E ALLA FASE FINALE A 6 SQUADRE ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI E/O PURO SETTORE GIOVANILE 2015/2016 (Cesena, 23/27 GIUGNO 2016)

Il Presidente Federale,

Preso atto della richiesta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativi alle gare della fase finale a 8 squadre dei Campionati Nazionali Under 17 Serie A e B, Divisione Unica Lega Pro 2015/2016 (Cesena, 11/20 giugno 2016), alla fase finale a 8 squadre del Campionato Nazionale Under 15 2015/2016 (Cesena, 20/28 giugno 2016) e alla fase finale a 6 squadre Allievi e Giovanissimi dilettanti e/o puro Settore Giovanile 2015/2016 (Cesena, 23/27 giugno 2016);

Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3,5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

Visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica il giorno stesso della disputa della giornata di gara;

gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro un'ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore dal

termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;

gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.

L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.

Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 422/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 32 e 32 bis del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 32 e 32 bis del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A). Le stesse entreranno in vigore dal 1° luglio 2016.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 32 Procura Federale

1. La Procura Federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti, con eccezione di quelle attribuite agli organi del Coni per le violazioni in materia di doping.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, di uno o più Procuratori Aggiunti, di cui uno, quale Procuratore Federale Interregionale, con funzioni di direzione e coordinamento delle Sezioni Interregionali previste dal successivo art. 32 bis, nonché di Sostituti Procuratori, eventualmente anche assegnati alle predette Sezioni Interregionali. La Procura Federale si avvale di Collaboratori, i quali, su delega, svolgono esclusivamente attività inquirente.
3. Il numero dei Procuratori Aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato secondo le previsioni dello Statuto Federale.
4. I Procuratori Aggiunti e i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore Federale, mentre i Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori assegnati alle Sezioni Interregionali coadiuvano il Procuratore Federale Interregionale. I Procuratori Aggiunti ed i Procuratori Aggiunti alle Sezioni Interregionali, inoltre, sostituiscono rispettivamente il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Interregionale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite dalla Federazione.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 32 bis

Articolazioni territoriali della Procura Federale

1. La Procura Federale è articolata in tre Sezioni Interregionali, una per l'area Nord, una per l'area Centro e una per l'area Sud. Le Sezioni Interregionali sono dirette e coordinate dal Procuratore Federale Interregionale, il quale si avvale del Procuratore Aggiunto, dei Sostituti e dei Collaboratori assegnati alla singola sezione dal Consiglio Federale.
 2. Le Sezioni Interregionali della Procura Federale svolgono le funzioni inquirenti e requirenti nei procedimenti di competenza dei Tribunali Federali Territoriali compresi nell'area di rispettiva pertinenza, ad eccezione delle funzioni riguardanti i controlli delle gare e la prova televisiva relativi a qualsiasi competizione, che restano affidate esclusivamente al Procuratore Federale, ai Procuratori Aggiunti, ai Sostituti Procuratori ed ai Collaboratori a ciò delegati.
 3. La Sezione Interregionale dell'area Nord ha competenza per le regioni Liguria, Piemonte, Val D'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.
 4. La Sezione Interregionale dell'area Centro ha competenza per le regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.
 5. La Sezione Interregionale dell'area Sud ha competenza per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
 6. Nelle materie di competenza, il Procuratore Federale Interregionale esercita le funzioni direttamente o a seguito di trasmissione del fascicolo da parte del Procuratore Federale.
 7. Il Procuratore Federale Interregionale è legittimato a proporre ricorso avverso le decisioni degli organi di giustizia relative ai deferimenti di sua competenza individuati a norma del comma 2. Il Procuratore Federale decide eventuali questioni di competenza territoriale che incidano sulle funzioni delle Sezioni Interregionali e può stabilire, anche in deroga al disposto del precedente comma 2, per ragioni organizzative o funzionali, di svolgere direttamente, o per il tramite di Procuratori Federali Aggiunti, Sostituti Procuratori e Collaboratori a ciò delegati, le funzioni di loro competenza relative ad ogni procedimento.
- I provvedimenti delle Sezioni Interregionali della Procura Federale destinati alla Procura Generale dello Sport presso il CONI sono trasmessi per conoscenza al Procuratore Federale.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 423/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 52 Titolo sportivo 1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.	Art. 52 Titolo sportivo 1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.
2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.	2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.
3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza: 1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza; 2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.; 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta; 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza; 5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è	3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza: 1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza; 2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.; 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta; 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza; 5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è

condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.	condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.
Norma transitoria Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 3, si applica la precedente disposizione.	Norma transitoria Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 3, si applica la precedente disposizione.
4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accoli ed assolvga gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione.	4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accoli ed assolvga gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione.
5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.	5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.
6. ABROGATO	6. ABROGATO
7. ABROGATO	7. ABROGATO
8. ABROGATO	8. ABROGATO
9. ABROGATO	9. ABROGATO
10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Divisione Unica-Lega Pro il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato. Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC	10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Divisione Unica-Lega Pro il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato. Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC

nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.	nel primo caso non inferiore ad euro 150.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 50.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.
--	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 424/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 85 e 90 delle N.O.I.F. e abrogare le norme transitorie del Titolo VI delle N.O.I.F.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica agli artt. 85 e 90 delle N.O.I.F. e di abrogare le norme transitorie del Titolo VI delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Parte II LE FUNZIONI	
TITOLO VI CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA DELLE LEGHE E DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE	TITOLO VI CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA DELLE LEGHE E DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE
Art. 85 Informativa periodica alla Co.Vi.So.C. A) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A <u><i>I. Bilancio d'esercizio</i></u> 1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale. 2. In caso di mancata approvazione del bilancio nei quattro mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio, ovvero entro il termine più breve fissato dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici	Art. 85 Informativa periodica alla Co.Vi.So.C. A) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A <u><i>I. Bilancio d'esercizio</i></u> 1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale. 2. In caso di mancata approvazione del bilancio nei quattro mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio, ovvero entro il termine più breve fissato dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) rendiconto finanziario; e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale. Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio corredato della documentazione di cui al primo comma.	giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) rendiconto finanziario; e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale. Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio corredato della documentazione di cui al primo comma.
<u>II. Relazione semestrale</u>	<u>II. Relazione semestrale</u>
1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.	1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.
Per le sole società quotate in borsa il deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione deve essere effettuato entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.	Per le sole società quotate in borsa il deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione deve essere effettuato entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.
2. La semestrale deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio,	2. La semestrale deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio,

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del pro-rata temporis.	tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del pro-rata temporis.
<u>III. Bilancio consolidato</u>	<u>III. Bilancio consolidato</u>
1. Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo o dal presidente del collegio sindacale.	1. Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo o dal presidente del collegio sindacale.
2. Sono soggette a tale obbligo anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.	2. Sono soggette a tale obbligo anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.
<u>IV. Budget</u>	<u>IV. Budget</u>
1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, che coprano il periodo di dodici mesi compreso tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo. In particolare: a) un budget del conto economico; b) un budget del rendiconto finanziario; c) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio (ovvero nella semestrale) con particolare riguardo agli elementi di discontinuità; tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale, che	1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, che coprano il periodo di dodici mesi compreso tra il 1° luglio ed il 30 giugno dell'anno successivo. In particolare: a) un budget del conto economico; b) un budget del rendiconto finanziario; c) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio (ovvero nella semestrale) con particolare riguardo agli elementi di discontinuità; tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale, che

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi adottati nell'ultimo bilancio; d) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa. 2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.	attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi adottati nell'ultimo bilancio; d) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa. 2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.
<u>V. Report consuntivo</u>	<u>V. Report consuntivo</u>
1. Le società, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun semestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il report consuntivo (conto economico e rendiconto finanziario) indicando le cause degli scostamenti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget. 2. Il report consuntivo deve essere approvato dall'organo amministrativo, e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.	1. Le società, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun semestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il report consuntivo (conto economico e rendiconto finanziario) indicando le cause degli scostamenti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget. 2. Il report consuntivo deve essere approvato dall'organo amministrativo, e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.
<u>VI. Emolumenti</u>	<u>VI. Emolumenti</u>
1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del: - primo trimestre (1° luglio - 30 settembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; - secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei	1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del: - primo trimestre (1° luglio - 30 settembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati; - secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;	tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
- le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;	- le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.
- le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.	Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.
In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.	In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.
2. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.	2. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.
3. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.	3. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.
<u>VII. Ritenute e contributi</u>	<u>VII. Ritenute e contributi</u>
1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 giorno del secondo mese successivo alla chiusura del:	1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
-primo trimestre (1° luglio - 30 settembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera; per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;	-primo trimestre (1° luglio - 30 settembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera; per detto trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
-secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;	-secondo trimestre (1° ottobre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto trimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.
Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera dovuti per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.	Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il 30 maggio, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera dovuti per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.
Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera dovuti per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.	Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera dovuti per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.
In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della	In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
lite non temeraria innanzi al competente organo.	lite non temeraria innanzi al competente organo.
2. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.	2. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.
3. La Lega competente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo e secondo trimestre, entro il 30 maggio per il terzo trimestre ed entro il termine stabilito dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quarto trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.	3. La Lega competente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo e secondo trimestre, entro il 30 maggio per il terzo trimestre ed entro il termine stabilito dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quarto trimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.
<u>VIII. Prospetto VP/DF con indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari</u>	VIII. ABROGATO
1. Le società, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun trimestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il Prospetto VP/DF con indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base delle risultanze contabili e riferito a ciascuna delle dette scadenze.	
2. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio e alla semestrale, il Prospetto VP/DF con l'indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati.	
3. Per la determinazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari: a) il valore della produzione da considerare ai fini del numeratore del rapporto è quello che risulta dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C. nelle voci: ricavi delle vendite e delle prestazioni; variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; variazione dei lavori in corso su ordinazione; incrementi immobilizzazioni per	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
lavori interni; altri ricavi e proventi; b) i debiti finanziari da considerare ai fini del denominatore sono quelli che risultano dal piano dei conti nelle voci: obbligazioni ordinarie e convertibili, soci c/anticipazioni temporanee; soci c/finanziamenti fruttiferi; debiti verso banche; debiti verso altri finanziatori; debiti di natura finanziaria verso imprese controllate, collegate e controllanti. I debiti finanziari sono ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie risultanti dalla contabilità sociale alla voce disponibilità liquide. 4. Per ogni scadenza trimestrale, il valore della produzione è determinato sulla base dei dodici mesi precedenti la scadenza stessa, mentre i debiti finanziari sono computati alla fine di ciascun trimestre. 5. Il Prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale. 6. La misura minima del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C..	
B) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie B	B) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie B
<u><i>1. Bilancio d'esercizio</i></u>	<u><i>1. Bilancio d'esercizio</i></u>
1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario;	1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario;

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale. 2. In caso di mancata approvazione del bilancio nei quattro mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio, ovvero entro il termine più breve fissato dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) rendiconto finanziario; e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale. Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio corredato della documentazione di cui al primo comma.	f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale. 2. In caso di mancata approvazione del bilancio nei quattro mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio, ovvero entro il termine più breve fissato dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) rendiconto finanziario; e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale. Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio corredato della documentazione di cui al primo comma.
<u>II. Relazione semestrale</u> 1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal	<u>II. Relazione semestrale</u> 1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.	soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.
Per le sole società quotate in borsa il deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione deve essere effettuato entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.	Per le sole società quotate in borsa il deposito della relazione contenente il giudizio della società di revisione deve essere effettuato entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.
2. La semestrale deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del pro-rata temporis.	2. La semestrale deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del pro-rata temporis.
<u>III. Bilancio consolidato</u>	<u>III. Bilancio consolidato</u>
1. Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo o dal presidente del collegio sindacale.	1. Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) relazione contenente il giudizio della società di revisione; e) rendiconto finanziario; f) verbale di approvazione; g) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo o dal presidente del collegio sindacale.
2. Sono soggette a tale obbligo anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.	2. Sono soggette a tale obbligo anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.
<u>IV. Budget</u>	<u>IV. Budget</u>
1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, che coprano il periodo di dodici mesi compreso tra il 1° luglio ed il 30	1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, che coprano il periodo di dodici mesi compreso tra il 1° luglio ed il 30

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
giugno dell'anno successivo. In particolare: a) un budget del conto economico; b) un budget del rendiconto finanziario; c) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio (ovvero nella semestrale) con particolare riguardo agli elementi di discontinuità; tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale, che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi adottati nell'ultimo bilancio; d) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa. 2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.	giugno dell'anno successivo. In particolare: a) un budget del conto economico; b) un budget del rendiconto finanziario; c) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio (ovvero nella semestrale) con particolare riguardo agli elementi di discontinuità; tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale, che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi adottati nell'ultimo bilancio; d) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa. 2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.
<u>V. Report consuntivo</u>	<u>V. Report consuntivo</u>
1. Le società, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun semestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il report consuntivo (conto economico e rendiconto finanziario) indicando le cause degli scostamenti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget. 2. Il report consuntivo deve essere approvato dall'organo amministrativo, e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.	1. Le società, entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun semestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il report consuntivo (conto economico e rendiconto finanziario) indicando le cause degli scostamenti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget. 2. Il report consuntivo deve essere approvato dall'organo amministrativo, e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale.
<u>VI. Emolumenti</u> 1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:	<u>VI. Emolumenti</u> 1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
-primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti; per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;	-primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti; per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
-secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;	-secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
-terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;	-terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
-quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;	-quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.
Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro i termini fissati dal sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.	Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro i termini fissati dal sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.
In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.	In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.
2. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.	2. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
3. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.	3. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.
<u>VII. Ritenute e contributi</u>	<u>VII. Ritenute e contributi</u>
1 Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:	1 Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:
-primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera; per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;	-primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera; per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
-secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;	-secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
-terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;	-terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
-quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;	-quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.
Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti	Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.	dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.
In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.	In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.
2. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.	2. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.
3. La Lega competente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo, secondo, terzo e quarto bimestre ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quinto e il sesto bimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.	3. La Lega competente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo, secondo, terzo e quarto bimestre ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quinto e il sesto bimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.
<u>VIII. Prospetto VP/DF con indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari</u> 1. Le società, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun trimestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il Prospetto VP/DF con indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari, calcolato sulla base delle risultanze contabili e riferito a ciascuna delle dette scadenze.	VIII. ABROGATO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
2. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio e alla semestrale, il Prospetto VP/DF con l'indicazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati. 3. Per la determinazione del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari: a) il valore della produzione da considerare ai fini del numeratore del rapporto è quello che risulta dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C. nelle voci: ricavi delle vendite e delle prestazioni; variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; variazione dei lavori in corso su ordinazione; incrementi immobilizzazioni per lavori interni; altri ricavi e proventi; b) i debiti finanziari da considerare ai fini del denominatore sono quelli che risultano dal piano dei conti nelle voci: obbligazioni ordinarie e convertibili, soci c/anticipazioni temporanee; soci c/finanziamenti fruttiferi; debiti verso banche; debiti verso altri finanziatori; debiti di natura finanziaria verso imprese controllate, collegate e controllanti. I debiti finanziari sono ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie risultanti dalla contabilità sociale alla voce disponibilità liquide. 4. Per ogni scadenza trimestrale, il valore della produzione è determinato sulla base dei dodici mesi precedenti la scadenza stessa, mentre i debiti finanziari sono computati alla fine di ciascun trimestre. 5. Il Prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale. 6. La misura minima del rapporto Valore della Produzione/Debiti Finanziari è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C..	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<u>IX. Prospetto P/A con indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale</u> 1. Le società, nei termini previsti per il bilancio e la semestrale, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio e alla semestrale, il Prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati. 2. Per la determinazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e detratti i crediti verso soci. L'attivo patrimoniale è dato dalla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti risultanti dalla contabilità. 3. Il Prospetto P/A deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale. 4. La misura minima del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C.. C) adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico	<u>IX. Prospetto P/A con indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale</u> 1. Le società, nei termini previsti per il bilancio e la semestrale, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio e alla semestrale, il Prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati. 2. Per la determinazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e detratti i crediti verso soci. L'attivo patrimoniale è dato dalla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti risultanti dalla contabilità. 3. Il Prospetto P/A deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale. 4. La misura minima del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C.. C) adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico
<u>I. Bilancio d'esercizio</u> 1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente	<u>I. Bilancio d'esercizio</u> 1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) verbale di approvazione; e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.	alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) verbale di approvazione; e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.
2. In caso di mancata approvazione del bilancio nei quattro mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio, ovvero entro il termine più breve fissato dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.	2. In caso di mancata approvazione del bilancio nei quattro mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio, ovvero entro il termine più breve fissato dallo statuto, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.
Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio corredato dalla documentazione di cui al primo comma.	Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione la società deve depositare presso la Co.Vi.So.C. il bilancio corredato dalla documentazione di cui al primo comma.
<u>II. Relazione semestrale</u>	<u>II. Relazione semestrale</u>
1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) verbale di approvazione; e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal	1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) verbale di approvazione; e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.	legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale.
2. La semestrale deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del pro-rata temporis.	2. La semestrale deve rispettare gli stessi principi e requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della stretta competenza di periodo e del pro-rata temporis.
<u>III. Bilancio consolidato</u>	<u>III. Bilancio consolidato</u>
1. Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) verbale di approvazione; e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale. 2. Sono soggette a tale obbligo anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.	1. Le società che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla seguente documentazione: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione del soggetto responsabile del controllo contabile; d) verbale di approvazione; e) dichiarazione di conformità all'originale della documentazione trasmessa, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale. 2. Sono soggette a tale obbligo anche le società che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D. Lgs. 127/1991.
<u>IV. Budget finanziario</u>	IV. ABROGATO
1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. un budget finanziario, su base trimestrale, riguardante il periodo 1° luglio - 30 giugno dell'anno successivo e contenente: a) la previsione economico-finanziaria; b) la previsione del Capitale Circolante Netto. 2. Il budget finanziario deve essere redatto seguendo le indicazioni e i modelli della Co.Vi.So.C.. 3. Le società tenute alla redazione del bilancio	

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
consolidato devono predisporre il budget finanziario con riferimento al gruppo del quale la società è controllante. 4. Il budget finanziario deve essere approvato dall'organo amministrativo e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società oppure dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza. <u>V. Report consuntivo</u> 1. Le società, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il report consuntivo riguardante il Capitale Circolante Netto. 2. Il report consuntivo deve essere redatto seguendo le indicazioni e il modello della Co.Vi.So.C.. 3. All'esito dell'esame del report consuntivo, in caso di accertamento di un Capitale Circolante Netto negativo, la Co.Vi.So.C. procederà tempestivamente alla relativa contestazione. 4. Le società dovranno documentare la copertura del Capitale Circolante Netto negativo entro i trenta giorni successivi al ricevimento della contestazione mediante: a) versamenti in conto futuro aumento di capitale; b) aumento di capitale interamente sottoscritto e versato; c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci. 5. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato devono predisporre il report consuntivo con riferimento al gruppo del quale la società è controllante. 6. Il report consuntivo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società oppure dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del	V. ABROGATO

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
consiglio di sorveglianza.	
<u>VI. Emolumenti</u>	<u>VI. Emolumenti</u>
1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:	1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:
- primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti; per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;	- primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti; per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
- secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;	- secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
- terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;	- terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
- quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;	- quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.
Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro i termini fissati dal sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.	Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla FIGC, entro i termini fissati dal sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.	In caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.
2. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.	2. I suddetti emolumenti devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.
3. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.	3. Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.
<u>VII. Ritenute e contributi</u>	<u>VII. Ritenute e contributi</u>
1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:	1. Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del:
-primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera; per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;	-primo bimestre (1° luglio - 31 agosto), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera; per detto bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
- secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;	- secondo bimestre (1° settembre - 31 ottobre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;
- terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;	- terzo bimestre (1° novembre - 31 dicembre), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
- quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati;	- quarto bimestre (1° gennaio - 28/29 febbraio), l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e Fondo Fine Carriera, per detto bimestre e per quelli precedenti ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.
Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.	Le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.So.C., secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (già Enpals) e del Fondo Fine Carriera, dovuti per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati.
In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.	In caso di accordi per rateazione e/o transazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono documentare, altresì, l'avvenuta regolarizzazione degli stessi; in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo.
2. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.	2. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps (già Enpals) devono essere versati utilizzando i conti correnti indicati dalla società al momento dell'iscrizione al campionato.
3. La Lega competente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo, secondo, terzo e quarto bimestre ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quinto e il sesto bimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.	3. La Lega competente, entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del primo, secondo, terzo e quarto bimestre ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali per il quinto e il sesto bimestre, deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte della società dei contributi al Fondo Fine Carriera dovuti per ciascun bimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima.

VECCHIO TESTO

VIII. Prospetto R/I con indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento

1. Le società, entro sessanta giorni dalla fine del primo e del terzo trimestre dell'esercizio (31 marzo e 30 settembre), devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il Prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento riferito a ciascuna delle dette scadenze.

B. 2. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio e alla semestrale, il Prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale approvati.

D. 3. Per la determinazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, i ricavi da considerare ai fini del numeratore del rapporto sono quelli tratti dall'ultimo bilancio approvato. La verifica del valore del rapporto è effettuata sulla base dei seguenti ricavi: ricavi da gare, compresi gli abbonamenti; proventi da sponsorizzazioni; proventi pubblicitari; proventi commerciali e royalties; proventi da cessione diritti televisivi; proventi vari; plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle minusvalenze sopportate per il medesimo titolo; ricavi da cessione temporanea del diritto alle prestazioni di calciatori al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo; premi di valorizzazioni al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo; proventi da compartecipazione ex art. 102 bis al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo. Ad essi devono essere aggiunti i ricavi derivanti dai contributi in conto esercizio, sia federali, sia di Enti vari.

4. I ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società promosse al campionato di serie superiore sono aumentati del 60% ovvero in misura pari al maggior ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie inferiore; i ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società retrocesse al campionato di serie inferiore sono diminuiti del

NUOVO TESTO

VIII. Prospetto R/I con indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento

1. Le società, entro sessanta giorni dalla fine del primo e del terzo trimestre dell'esercizio (31 marzo e 30 settembre), devono depositare presso la Co.Vi.So.C. il Prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento riferito a ciascuna delle dette scadenze.

2. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio e alla semestrale, il Prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale approvati.

3. Per la determinazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, i ricavi da considerare ai fini del numeratore del rapporto sono quelli tratti dall'ultimo bilancio approvato. La verifica del valore del rapporto è effettuata sulla base dei seguenti ricavi: ricavi da gare, compresi gli abbonamenti; proventi da sponsorizzazioni; proventi pubblicitari; proventi commerciali e royalties; proventi da cessione diritti televisivi; proventi vari; plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle minusvalenze sopportate per il medesimo titolo; ricavi da cessione temporanea del diritto alle prestazioni di calciatori al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo; premi di valorizzazioni al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo; proventi da compartecipazione ex art. 102 bis al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo. Ad essi devono essere aggiunti i ricavi derivanti dai contributi in conto esercizio, sia federali, sia di Enti vari.

4. I ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società promosse al campionato di serie superiore sono aumentati del 60% ovvero in misura pari al maggior ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie inferiore; i ricavi conseguiti nella stagione precedente dalle società retrocesse al campionato di serie inferiore sono diminuiti del

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
30% ovvero in misura pari al minor ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie superiore.	30% ovvero in misura pari al minor ammontare del contributo federale rispetto a quello della serie superiore.
5. L'indebitamento, alla data di riferimento del Prospetto, da considerare ai fini del calcolo del denominatore del rapporto comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per i debiti infruttiferi e postergati verso soci, nonché per i debiti di partecipazioni ex art. 102 bis, sino ad un importo corrispondente al valore delle stesse iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale. I debiti verso l'Esercizio sono indicati al netto degli eventuali crediti compensabili entro i dodici mesi successivi alla data dell'insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l'Esercizio e/o verso gli Enti Previdenziali, si tiene conto delle rate correnti nonché di quelle in scadenza nella stagione sportiva successiva. I debiti sono, inoltre, ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, risultanti nella contabilità sociale alle voci "Disponibilità liquide" e "Altri titoli". E' vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra debiti e crediti.	5. L'indebitamento, alla data di riferimento del Prospetto, da considerare ai fini del calcolo del denominatore del rapporto comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura, fatta eccezione per i debiti infruttiferi e postergati verso soci, nonché per i debiti di partecipazioni ex art. 102 bis, sino ad un importo corrispondente al valore delle stesse iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale. I debiti verso l'Esercizio sono indicati al netto degli eventuali crediti compensabili entro i dodici mesi successivi alla data dell'insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l'Esercizio e/o verso gli Enti Previdenziali, si tiene conto delle rate correnti nonché di quelle in scadenza nella stagione sportiva successiva. I debiti sono, inoltre, ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, risultanti nella contabilità sociale alle voci "Disponibilità liquide" e "Altri titoli". E' vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra debiti e crediti.
La F.I.G.C. può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva per i debiti a lungo termine. Tale possibilità è esclusa nel caso di decadenza dai benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata. Laddove specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad eventi straordinari, permettano rateizzazioni di pagamento ultrannuali, la F.I.G.C. può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva.	La F.I.G.C. può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva per i debiti a lungo termine. Tale possibilità è esclusa nel caso di decadenza dai benefici del termine a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata. Laddove specifiche disposizioni di legge, conseguenti ad eventi straordinari, permettano rateizzazioni di pagamento ultrannuali, la F.I.G.C. può consentire l'inclusione nell'indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva.
6. Vigente il sistema della "stanza di compensazione", sono compresi nell'indebitamento, se passivi, o sono portati a riduzione dell'indebitamento, se attivi, i saldi finanziari delle operazioni di trasferimento, tra società italiane, dei diritti alle prestazioni dei calciatori, inclusi gli impegni pluriennali. Ai fini della riduzione dell'indebitamento non verranno computati i crediti derivanti dalle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni dei	6. Vigente il sistema della "stanza di compensazione", sono compresi nell'indebitamento, se passivi, o sono portati a riduzione dell'indebitamento, se attivi, i saldi finanziari delle operazioni di trasferimento, tra società italiane, dei diritti alle prestazioni dei calciatori, inclusi gli impegni pluriennali. Ai fini della riduzione dell'indebitamento non verranno computati i crediti derivanti dalle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni dei

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
calciatori effettuati con società estere, salvo che i crediti risultino iscritti nei bilanci sottoposti a revisione o che la certezza ed esigibilità dei crediti sia certificata da una società di revisione. 7. Il Prospetto R/I deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale. 8. La misura minima del rapporto Ricavi/Indebitamento è stabilita in tre unità di ricavo per una unità di indebitamento.	calciatori effettuati con società estere, salvo che i crediti risultino iscritti nei bilanci sottoposti a revisione o che la certezza ed esigibilità dei crediti sia certificata da una società di revisione. 7. Il Prospetto R/I deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale. 8. La misura minima del rapporto Ricavi/Indebitamento è stabilita in tre unità di ricavo per una unità di indebitamento.
<u><i>IX. Prospetto P/A con indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale</i></u>	<u><i>IX. Prospetto P/A con indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale</i></u>
1. Le società, nei termini previsti per il bilancio e la semestrale, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio e alla semestrale, il Prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati. 2. Per la determinazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e detratti i crediti verso soci. L'attivo patrimoniale è dato dalla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti risultanti dalla contabilità. 3. Il Prospetto P/A deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale. 4. La misura minima del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C..	1. Le società, nei termini previsti per il bilancio e la semestrale, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., unitamente al bilancio d'esercizio e alla semestrale, il Prospetto P/A con l'indicazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale riferito alla data di chiusura dell'esercizio o del semestre, calcolato sulla base delle risultanze del bilancio e della semestrale approvati. 2. Per la determinazione del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale, il patrimonio netto contabile è quello che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto, compresi i finanziamenti dei soci infruttiferi e postergati e detratti i crediti verso soci. L'attivo patrimoniale è dato dalla somma delle voci immobilizzazioni, attivo circolante e ratei e risconti risultanti dalla contabilità. 3. Il Prospetto P/A deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale. 4. La misura minima del rapporto Patrimonio Netto Contabile/Attivo Patrimoniale è stabilita annualmente dal Consiglio Federale su proposta della Co.Vi.So.C..

VECCHIO TESTO**Art. 90
Sanzioni**

1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di giustizia sportiva.

2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 10 del codice di giustizia sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPAIS e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.

3. In caso di omesso invio dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Co.Vi.So.C. dispone la sospensione degli eventuali contributi federali, fissando un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per adempiere. Il provvedimento di sospensione dei contributi federali è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, se entro il termine fissato la società adempie. In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Co.Vi.So.C. dispone la decadenza della società dai contributi federali per la stagione in corso.

4. ABROGATO

5. In caso di mancato rispetto, da parte delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico della misura minima del rapporto Ricavi/Indebitamento al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone che la società non possa essere ammessa ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei

NUOVO TESTO**Art. 90
Sanzioni**

1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di giustizia sportiva.

2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 10 del codice di giustizia sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.

3. In caso di omesso invio dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Co.Vi.So.C. dispone la sospensione degli eventuali contributi federali, fissando un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per adempiere. Il provvedimento di sospensione dei contributi federali è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, se entro il termine fissato la società adempie. In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Co.Vi.So.C. dispone la decadenza della società dai contributi federali per la stagione in corso.

4. ABROGATO

5. In caso di mancato rispetto, da parte delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico della misura minima del rapporto Ricavi/Indebitamento al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone che la società non possa essere ammessa ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
calciatori, salvo che le acquisizioni trovino integrale copertura: a) in contratti di cessione calciatori con altre società affiliate alla F.I.G.C., precedentemente o contestualmente depositati; b) mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi: b.1) con versamenti in conto futuro aumento di capitale; b.2) nella forma dell'aumento di capitale; b.3) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci. Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando viene ristabilito il rapporto Ricavi/Indebitamento nella misura minima.	calciatori, salvo che le acquisizioni trovino integrale copertura: a) in contratti di cessione calciatori con altre società affiliate alla F.I.G.C., precedentemente o contestualmente depositati; b) mediante incremento di mezzi propri da effettuarsi: b.1) con versamenti in conto futuro aumento di capitale; b.2) nella forma dell'aumento di capitale; b.3) con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci. Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando viene ristabilito il rapporto Ricavi/Indebitamento nella misura minima.
6. In caso di mancata copertura, nel termine e secondo le modalità di cui al precedente art. 85, lett. C), par. V, punto 4), lett. a), b) e c), del Capitale Circolante Netto negativo contestato dalla Co.Vi.So.C., la Lega Italiana Calcio Professionistico, su comunicazione della Co.Vi.So.C., disporrà che le risorse da erogarsi alla società interessata siano vincolate al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla medesima Lega.	6. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla medesima Lega. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti.
7. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata, inviata in copia alla Segreteria Federale ed alla Lega di appartenenza della società.	7. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata o mediante posta elettronica certificata, inviata in copia alla Segreteria Federale ed alla Lega di appartenenza della società.
(omissis)	(omissis)
Norme transitorie I. Le nuove disposizioni di cui all'art. 85, lett. A), par. VI e VII, lett. B), par. VI e VII e lett. C) par. IV e V, entrano in vigore dal 1° luglio 2010. II. La disposizione di cui all'art. 85 lett. B, par. IX entra in vigore dal 1° luglio 2010. III. La disposizione di cui all'art. 90, comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2010.	Norme transitorie I. Le nuove disposizioni di cui all'art. 85, lett. A), par. VI e VII, lett. B), par. VI e VII e lett. C) par. IV e V, entrano in vigore dal 1° luglio 2010. II. La disposizione di cui all'art. 85 lett. B, par. IX entra in vigore dal 1° luglio 2010. III. La disposizione di cui all'art. 90, comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2010.

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2015 – 2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 46 S.G.S. del 06 giugno 2016

• COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ •

- a) Si pregano i Comitati Regionali L.N.D. di voler inoltrare urgentemente il presente Comunicato alle Società di competenza.
- b) Le variazioni al programma gare di domenica 12 giugno 2016, saranno pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale nella giornata di giovedì 09 giugno 2016. Le richieste di variazioni potranno essere richieste, previo accordo tra le Società, tramite fax al numero 06 25496357 o per posta elettronica all'indirizzo agonistica.sgs@figc.it
- c) Nella Fase Eliminatoria e Finale degli Allievi e Giovanissimi Dilettanti e Puro Settore, i calciatori incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione. Al termine della Fase Eliminatoria, le ammonizioni che, in base al computo, non comportino la squalifica, divengono inefficaci.
- d) Si ricorda che il posticipo dell'orario per le gare dell'ultima giornata della Fase Eliminatoria, sarà consentito solo nel caso che la gara in questione non abbia interessi di classifica. Sarà sempre consentito, invece, l'anticipo del giorno e/o dell'orario.
- e) Per tutte le gare della Fase Eliminatoria la terna arbitrale sarà così composta:
 - Direttore di gara designato dalla C.A.N. D;
 - Assistenti arbitrali di parte messi a disposizione dalle Società, come previsto dall' Art. 63 comma 2 delle N.O.I.F. e dalla Sezione 7 punto 4 del Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2015/2016. Pronto A.I.A.: Sebastiano Peruzzo 334 6714283.

ALLIEVI DILETTANTI E PURO SETTORE

Risultati gare del 05/06/2016 – 02ª giornata della Fase Eliminatoria Nazionale

GIRONE B

BOZNER (BZ) MORI S.STEFANO (TN) 1 - 5

GIRONE D

CAMPITELLO (TR) SAMBENEDETTESE (AP) 2 - 2
RIPOSA ROMULEA (ROMA)

GIRONE E

AUDACE CERIGNOLA (FG) POGGIO DEGLI ULIVI R. CURI (PE) 1 - 3

GIRONE F

PANORMUS (PA) VIRTUS AVIGLIANO (PZ) 2 - 1
RIPOSA REGGIO CALABRIA (RC)

GIRONE A	PUNTI	GIOCALE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
LATTE DOLCE (SS)	1	1	0	1	0	0	0	0
ENOTRIA (MI)	1	1	0	1	0	0	0	0
CBS SCUOLA C. (TO)	-	-	-	-	-	-	-	-

GIRONE B	PUNTI	GIOCALE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
C. MONTEBELLUNA (TV)	3	1	1	0	0	2	1	+1
MORI S.STEFANO (TN)	3	2	1	0	1	6	3	+3
TRIESTE (TS)	1	1	0	1	0	2	2	0
BOZNER (BZ)	1	2	0	1	1	3	7	-4

GIRONE C	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
TAU C. ALTOPASCIO (LU)	3	1	1	0	0	3	0	+3
ANGELO BAIARDO (GE)	0	1	0	0	1	0	3	-3
FORLÌ (FC)	-	-	-	-	-	-	-	-

GIRONE D	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
ROMULEA (ROMA)	3	1	1	0	0	2	0	+2
SAMBENEDETTESE (AP)	1	1	0	1	0	2	2	0
CAMPITELLO (TR)	1	2	0	1	1	2	4	-2

GIRONE E	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
POGGIO DEGLI ULIVI (PE)	6	2	2	0	0	8	1	+7
AUDACE CERIGNOLA (FG)	0	1	0	0	1	1	3	-2
MIRABELLO (CB)	0	1	0	0	1	0	5	-5
VINCENTE CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-

GIRONE F	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
REGGIO CALABRIA (RC)	3	1	1	0	0	3	2	+1
PANORMUS (PA)	3	2	1	0	1	4	4	0
VIRTUS AVIGLIANO (PZ)	0	1	0	0	1	1	2	-1

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 06/06/2016, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA DEL 05/06/2016

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

LAURUCCI ALESSANDRO (CAMPITELLO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)

D'ERCOLE ANTONIO (AUDACE CERIGNOLA)
 EVANGELISTA JACOPO (POGGIO DEGLI ULIVI R.CURI)
 ZIPPILLI RENZO (POGGIO DEGLI ULIVI R.CURI)
 MASCITTI MATTEO (SAMBENEDETTESE AR.L.)

SCREMIN NICOLA (MORI S.STEFANO)
 FAZII ALESSANDRO (POGGIO DEGLI ULIVI R.CURI)
 FISCALETTI STEFANO (SAMBENEDETTESE AR.L.)

GIOVANISSIMI DILETTANTI E PURO SETTORE

Risultati gare del 05/06/2016 – 02ª giornata della Fase Eliminatoria Nazionale

GIRONE B

VIPO TRENTO (TN) VIRTUS DON BOSCO (BZ) 0 - 3

GIRONE D

MONTEMILONE POLLENZA (MC) ATLETICO GUBBIO (PG) 3 - 1 **disputata il 04/06/2016**
RIPOSA VIGOR PERCONTI (ROMA)

GIRONE E

F.LLI LODI (NA) ACCADEMIA TRE PINI (CE) 4 - 0 **disputata il 04/06/2016**
 POGGIO DEGLI ULIVI R. CURI (PE) NICK CALCIO BARI (BA) 0 - 1

GIRONE F

V. ASSO POTENZA (PZ) REGGIO CALABRIA (RC) 1 - 1
RIPOSA CALCIO SICILIA (PA)

GIRONE A	PUNTI	GIOCALE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
VIRTUS BERGAMO (BG)	3	1	1	0	0	3	1	+2
SAN FRANCESCO (CA)	0	1	0	0	1	1	3	-2
CALCIO CHERI (TO)	-	-	-	-	-	-	-	-

GIRONE B	PUNTI	GIOCALE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
CJARLINS MUZANE (UD)	3	1	1	0	0	4	0	+4
LIVENTINA (TV)	3	1	1	0	0	3	0	+3
VIRTUS DON BOSCO (BZ)	3	2	1	0	1	3	4	-1
VIPO TRENTO (TN)	0	2	0	0	2	0	6	-6

GIRONE C	PUNTI	GIOCALE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
FORLÌ (FC)	-	-	-	-	-	-	-	-
SESTESE (FI)	-	-	-	-	-	-	-	-
TARROS SARZANESE (SP)	-	-	-	-	-	-	-	-

GIRONE D	PUNTI	GIOCALE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
VIGOR PERCONTI (ROMA)	3	1	1	0	0	3	0	+3
MONTEMILONE P. (MC)	3	1	1	0	0	3	1	+2
ATLETICO GUBBIO (PG)	0	2	0	0	2	1	6	-5

GIRONE E	PUNTI	GIOCALE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
NICK C. BARI (BA)	6	2	2	0	0	3	0	+3
F.LLI LODI (NA)	3	2	1	0	1	6	3	+3
POGGIO DEGLI ULIVI (PE)	3	2	1	0	1	3	3	0
ACCADEMIA TRE PINI (CE)	0	2	0	0	2	0	6	-6

GIRONE F	PUNTI	GIOCALE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
CALCIO SICILIA (PA)	3	1	1	0	0	2	0	+2
REGGIO CALABRIA (RC)	1	1	0	1	0	1	1	0
V. ASSO POTENZA (PZ)	1	2	0	1	1	1	3	-2

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 06/06/2016, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 04/06/2016

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (1 INFR)

RICCI ALEX (ACCADEMIA TRE PINI)

COSTANZO DOMENICO (F.LLI LODI)

GARE DEL 05/06/2016

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE

MAZZAROPPI NICOLA

(VIRTUS DON BOSCO)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MAGGIORE DAVIDE
SICHETTI LORENZO
BIASOLI SIMONE

(POGGIO DEGLI ULIVI R.CURI)
(POGGIO DEGLI ULIVI R.CURI)
(VIPO TRENTO)

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)

CHIRICALLO MARCO (NICK CALCIO BARI)
MALARA DARIO (REGGIO CALABRIA)
WERNECK RAMOS JUAN (REGGIO CALABRIA)
TETA ROCCO (VERDERUOLO ASSO POTENZA)
FALLIVA GABRIELE (VIRTUS DON BOSCO)

PAOLILLI MATTEO (POGGIO DEGLI ULIVI R.CURI)
SOTTILOTTA FABIO (REGGIO CALABRIA)
GUGLIELMI CHRISTIAN (V. ASSO POTENZA)
ADAMO DANIEL (VIRTUS DON BOSCO)
KUKA KEVIN (VIRTUS DON BOSCO)

PUBBLICATO IN ROMA IL 06 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Settore Giovanile e Scolastico

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2015 – 2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 47 S.G.S. del 07 giugno 2016

GIOVANISSIMI DILETTANTI E PURO SETTORE

Risultato gara del 06/06/2016 – 02ª giornata della Fase Eliminatoria Nazionale

GIRONE A

CALCIO CHIERI (TO) SAN FRANCESCO (CA) 3 - 2

GIRONE A	PUNTI	GIOCA TE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
VIRTUS BERGAMO (BG)	3	1	1	0	0	3	1	+2
CALCIO CHIERI (TO)	3	1	1	0	0	3	2	+1
SAN FRANCESCO (CA)	0	2	0	0	2	3	6	-3

GIRONE B	PUNTI	GIOCA TE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
CJARLINS MUZANE (UD)	3	1	1	0	0	4	0	+4
LIVENTINA (TV)	3	1	1	0	0	3	0	+3
VIRTUS DON BOSCO (BZ)	3	2	1	0	1	3	4	-1
VIPO TRENTO (TN)	0	2	0	0	2	0	6	-6

GIRONE C	PUNTI	GIOCA TE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
FORLÌ (FC)	-	-	-	-	-	-	-	-
SESTESE (FI)	-	-	-	-	-	-	-	-
TARROS SARZANESE (SP)	-	-	-	-	-	-	-	-

GIRONE D	PUNTI	GIOCA TE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
VIGOR PERCONTI (ROMA)	3	1	1	0	0	3	0	+3
MONTEMILONE P. (MC)	3	1	1	0	0	3	1	+2
ATLETICO GUBBIO (PG)	0	2	0	0	2	1	6	-5

GIRONE E	PUNTI	GIOCA TE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
NICK C. BARI (BA)	6	2	2	0	0	3	0	+3
F.LLI LODI (NA)	3	2	1	0	1	6	3	+3
POGGIO DEGLI ULIVI (PE)	3	2	1	0	1	3	3	0
ACCADEMIA TRE PINI (CE)	0	2	0	0	2	0	6	-6

GIRONE F	PUNTI	GIOCA TE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
CALCIO SICILIA (PA)	3	1	1	0	0	2	0	+2
REGGIO CALABRIA (RC)	1	1	0	1	0	1	1	0
V. ASSO POTENZA (PZ)	1	2	0	1	1	1	3	-2

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 07/06/2016, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA DEL 06/06/2016

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (1 INFR)

VERNA FEDERICO (CALCIO CHIERI)

CABRAS ENRICO (SAN FRANCESCO)

PUBBLICATO IN ROMA IL 07 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2015 – 2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 48 S.G.S. del 09 giugno 2016

• COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ •

- Si pregano i Comitati Regionali L.N.D. di voler inoltrare urgentemente il presente Comunicato alle Società di competenza.
- Nella Fase Eliminatória e Finale degli Allievi e Giovanissimi Dilettanti e Puro Settore, i calciatori incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione. Al termine della Fase Eliminatória, le ammonizioni che, in base al computo, non comportino la squalifica, divengono inefficaci.
- Il sorteggio per la composizione dei gironi della Fase Finale a 6 degli Allievi e Giovanissimi Dilettanti e Puro Settore e della sistemazione logistica, sarà effettuato **mercoledì 15 giugno 2016 alle ore 12.00**, presso la sede del Settore Giovanile e Scolastico in Roma, Via Po n° 36.
- Per tutte le gare della Fase Finale saranno designate le terne arbitrali.**
- L'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per la Fase Finale a 6 degli Allievi e Giovanissimi Dilettanti e Puro Settore, è disciplinata dal Comunicato Ufficiale n° 397/A del 25 maggio 2016 della Federcalcio.

ALLIEVI DILETTANTI E PURO SETTORE

Risultati gare del 08/06/2016 – Recupero della 02ª giornata della Fase Eliminatória Nazionale

GIRONE A

CBS SCUOLA CALCIO (TO) ENOTRIA (MI) 1 - 3
RIPOSA LATTE DOLCE (SS)

GIRONE B

TRIESTE (TS) CALCIO MONTEBELLUNA (TV) 1 - 4

GIRONE C

ANGELO BAIARDO (GE) FORLÌ (FC) 0 - 6
RIPOSA TAU CALCIO ALTOPASCIO (LU)

GIRONE A	PUNTI	GIOCA TE	VINTE	NUL LE	PER SE	RF	RS	DIFF.
ENOTRIA (MI)	4	2	1	1	0	3	1	+2
LATTE DOLCE (SS)	1	1	0	1	0	0	0	0
CBS SCUOLA C. (TO)	0	1	0	0	1	1	3	-2

GIRONE B	PUNTI	GIOCA TE	VINTE	NUL LE	PER SE	RF	RS	DIFF.
C. MONTEBELLUNA (TV)	6	2	2	0	0	6	2	+4
MORI S.STEFANO (TN)	3	2	1	0	1	6	3	+3
TRIESTE (TS)	1	2	0	1	1	3	6	-3
BOZNER (BZ)	1	2	0	1	1	3	7	-4

GIRONE C	PUNTI	GIOCA TE	VINTE	NUL LE	PER SE	RF	RS	DIFF.
FORLÌ (FC)	3	1	1	0	0	6	0	+6
TAU C. ALTOPASCIO (LU)	3	1	1	0	0	3	0	+3
ANGELO BAIARDO (GE)	0	2	0	0	2	0	9	-9

GIRONE D	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
ROMULEA (ROMA)	3	1	1	0	0	2	0	+2
SAMBENEDETTESE (AP)	1	1	0	1	0	2	2	0
CAMPITELLO (TR)	1	2	0	1	1	2	4	-2

GIRONE E	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
POGGIO DEGLI ULIVI (PE)	6	2	2	0	0	8	1	+7
AUDACE CERIGNOLA (FG)	0	1	0	0	1	1	3	-2
MIRABELLO (CB)	0	1	0	0	1	0	5	-5
VINCENTE CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-

GIRONE F	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
REGGIO CALABRIA (RC)	3	1	1	0	0	3	2	+1
PANORMUS (PA)	3	2	1	0	1	4	4	0
VIRTUS AVIGLIANO (PZ)	0	1	0	0	1	1	2	-1

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 09/06/2016, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 08/06/2016

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIMELLI FRANCESCO (FORLI S.R.L.)
Per aver colpito con un calcio alle gambe un avversario in reazione ad un fallo subito.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GATTO PIERLUIGI (ANGELO BAIARDO)

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (1 INFR)

MORETTI LUCA (ANGELO BAIARDO) TENACE NICOLA (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)
TULIPANO SIMONE (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.) SECCHI NICCOLÒ (ENOTRIA 1908)
MOSCATO MARCO (FORLI S.R.L.) ERMAN THOMAS (TRIESTE CALCIO)

GIOVANISSIMI DILETTANTI E PURO SETTORE

Risultato gara del 08/06/2016 – Recupero della 02ª giornata della Fase Eliminatoria Nazionale

GIRONE B

LIVENTINA (TV) CJARLINS MUZANE (UD) 1 - 0

GIRONE A	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
VIRTUS BERGAMO (BG)	3	1	1	0	0	3	1	+2
CALCIO CHIERI (TO)	3	1	1	0	0	3	2	+1
SAN FRANCESCO (CA)	0	2	0	0	2	3	6	-3

GIRONE B	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
LIVENTINA (TV)	6	2	2	0	0	4	0	+4
CJARLINS MUZANE (UD)	3	2	1	0	1	4	1	+3
VIRTUS DON BOSCO (BZ)	3	2	1	0	1	3	4	-1
VIPO TRENTO (TN)	0	2	0	0	2	0	6	-6

GIRONE C	PUNTI	GIOCAE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
FORLÌ (FC)	-	-	-	-	-	-	-	-
SESTESE (FI)	-	-	-	-	-	-	-	-
TARROS SARZANESE (SP)	-	-	-	-	-	-	-	-

GIRONE D	PUNTI	GIOCAE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
VIGOR PERCONTI (ROMA)	3	1	1	0	0	3	0	+3
MONTEMILONE P. (MC)	3	1	1	0	0	3	1	+2
ATLETICO GUBBIO (PG)	0	2	0	0	2	1	6	-5

GIRONE E	PUNTI	GIOCAE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
NICK C. BARI (BA)	6	2	2	0	0	3	0	+3
F.LLI LODI (NA)	3	2	1	0	1	6	3	+3
POGGIO DEGLI ULIVI (PE)	3	2	1	0	1	3	3	0
ACCADEMIA TRE PINI (CE)	0	2	0	0	2	0	6	-6

GIRONE F	PUNTI	GIOCAE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
CALCIO SICILIA (PA)	3	1	1	0	0	2	0	+2
REGGIO CALABRIA (RC)	1	1	0	1	0	1	1	0
V. ASSO POTENZA (PZ)	1	2	0	1	1	1	3	-2

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 09/06/2016, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA DEL 08/06/2016

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (1 INFR)

MASSARO MATTIA (CJARLINS MUZANE)

ZOTTINO ISAAC (LIVENTINA)

ALLIEVI DILETTANTI E PURO SETTORE

STAGIONE SPORTIVA 2015 – 2016

VARIAZIONI GIORNO, CAMPO E ORARIO DELLE GARE IN PROGRAMMA DOMENICA 12 GIUGNO 2016

03^a GIORNATA FASE ELIMINATORIA

GIRONE	SOCIETÀ OSPITANTE	SOCIETÀ OSPITATA	CAMPO DI GIUOCO	ORARIO
A	LATTE DOLCE (SS)	CBS SCUOLA CALCIO (TO)	"COMUNALE LATTE DOLCE 2" - SASSARI	<i>ORE 15.00</i>
B	MORI S.STEFANO (TN)	TRIESTE (TS)	"MORI SINTETICO" - MORI (TN)	<i>SABATO 11 GIUGNO 2016 ORE 17.00</i>
C	FORLÌ (FC)	TAU CALCIO ALTOPASCIO (LU)	<i>"E. ORTALI FEDERALE" - FORLÌ (FC)</i>	<i>ORE 11.00</i>
D	SAMBENEDETTESE (AP)	ROMULEA (ROMA)	<i>"RIVIERA DELLE PALME" - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)</i>	<i>ORE 11.00</i>

IN **GRASSETTO** E **CORSIVO** LE VARIAZIONI

GIOVANISSIMI DILETTANTI E PURO SETTORE

STAGIONE SPORTIVA 2015 – 2016

VARIAZIONI GIORNO, CAMPO E ORARIO DELLE GARE IN PROGRAMMA DOMENICA 12 GIUGNO 2016

03^a GIORNATA FASE ELIMINATORIA

GIRONE	SOCIETÀ OSPITANTE	SOCIETÀ OSPITATA	CAMPO DI GIUOCO	ORARIO
A	VIRTUS BERGAMO (BG)	CALCIO CHIERI (TO)	"C.P. PIGNA" - ALZANO LOMBARDO (BG)	<i>SABATO 11 GIUGNO 2016 ORE 17.00</i>
B	CJARLINS MUZANE (UD)	VIPO TRENTO (TN)	"DELLA RICCA" - CARLINO (UD)	<i>ORE 16.00</i>
B	VIRTUS DON BOSCO (BZ)	LIVENTINA (TV)	"RIGHI" - BOLZANO	<i>ORE 16.00</i>
D	VIGOR PERCONTI (ROMA)	MONTEMILONE POLLENZA (MC)	"C.S. VIGOR A" - ROMA (VIA FEDERICO VERDINOIS)	<i>ORE 17.00</i>
E	ACCADEMIA TRE PINI (CE)	POGGIO DEGLI ULIVI R. CURI (PE)	"P. FERRANTE" - PIEDIMONTE MATESE (CE)	<i>SABATO 11 GIUGNO 2016 ORE 17.00</i>
F	REGGIO CALABRIA (RC)	CALCIO SICILIA (PA)	"PARCO LONGHI BOVETTO" - REGGIO CALABRIA (CROCE VALANIDI)	<i>ORE 17.00</i>

IN **GRASSETTO** E **CORSIVO** LE VARIAZIONI

PUBBLICATO IN ROMA IL 09 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2015 – 2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 49 S.G.S. del 10 giugno 2016

• COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ •

- Si pregano i Comitati Regionali L.N.D. di voler inoltrare urgentemente il presente Comunicato alle Società di competenza.
- Nella Fase Eliminatória e Finale degli Allievi e Giovanissimi Dilettanti e Puro Settore, i calciatori incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione. Al termine della Fase Eliminatória, le ammonizioni che, in base al computo, non comportino la squalifica, divengono inefficaci.
- Il sorteggio per la composizione dei gironi della Fase Finale a 6 degli Allievi e Giovanissimi Dilettanti e Puro Settore e della sistemazione logistica, sarà effettuato **mercoledì 15 giugno 2016 alle ore 12.00**, presso la sede del Settore Giovanile e Scolastico in Roma, Via Po n° 36.
- Per tutte le gare della Fase Finale saranno designate le terne arbitrali.**
- L'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per la Fase Finale a 6 degli Allievi e Giovanissimi Dilettanti e Puro Settore, è disciplinata dal Comunicato Ufficiale n° 397/A del 25 maggio 2016 della Federcalcio.

GIOVANISSIMI DILETTANTI E PURO SETTORE

Risultato gara del 09/06/2016 – Recupero della 01ª giornata della Fase Eliminatória Nazionale

GIRONE C

FORLÌ (FC)

SESTESE (FI)

6 - 0

GIRONE A	PUNTI	GIOCA TE	VINTE	NUL LE	PER SE	RF	RS	DIFF.
VIRTUS BERGAMO (BG)	3	1	1	0	0	3	1	+2
CALCIO CHERI (TO)	3	1	1	0	0	3	2	+1
SAN FRANCESCO (CA)	0	2	0	0	2	3	6	-3

GIRONE B	PUNTI	GIOCA TE	VINTE	NUL LE	PER SE	RF	RS	DIFF.
LIVENTINA (TV)	6	2	2	0	0	4	0	+4
CJARLINS MUZANE (UD)	3	2	1	0	1	4	1	+3
VIRTUS DON BOSCO (BZ)	3	2	1	0	1	3	4	-1
VIPO TRENTO (TN)	0	2	0	0	2	0	6	-6

GIRONE C	PUNTI	GIOCA TE	VINTE	NUL LE	PER SE	RF	RS	DIFF.
FORLÌ (FC)	3	1	1	0	0	6	0	+6
SESTESE (FI)	0	1	0	0	1	0	6	-6
TARROS SARZANESE (SP)	-	-	-	-	-	-	-	-

GIRONE D	PUNTI	GIOCA TE	VINTE	NUL LE	PER SE	RF	RS	DIFF.
VIGOR PERCONTI (ROMA)	3	1	1	0	0	3	0	+3
MONTEMILONE P. (MC)	3	1	1	0	0	3	1	+2
ATLETICO GUBBIO (PG)	0	2	0	0	2	1	6	-5

GIRONE E	PUNTI	GIOCA TE	VINTE	NUL LE	PER SE	RF	RS	DIFF.
NICK C. BARI (BA)	6	2	2	0	0	3	0	+3
F.LLI LODI (NA)	3	2	1	0	1	6	3	+3
POGGIO DEGLI ULIVI (PE)	3	2	1	0	1	3	3	0
ACCADEMIA TRE PINI (CE)	0	2	0	0	2	0	6	-6

GIRONE F	PUNTI	GIOCAVE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
CALCIO SICILIA (PA)	3	1	1	0	0	2	0	+2
REGGIO CALABRIA (RC)	1	1	0	1	0	1	1	0
V. ASSO POTENZA (PZ)	1	2	0	1	1	1	3	-2

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 10/06/2016, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA DEL 09/06/2016

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DAMBRA GIANLUCA

(SESTESE CALCIO SSD.AR.L.)

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (1 INFR)

FERRARI MAICOL (FORLÌ S.R.L.)

MAGGINI PIETRO (SESTESE CALCIO SSD.AR.L.)

Programma gara del 12/06/2016 – 02ª giornata della Fase Eliminatoria Nazionale – ore 11.00

GIRONE C

SESTESE (FI)

RIPOSA

TARROS SARZANESE (SP)

FORLÌ (FC)

CAMPO

SUSSIDIARIO BIAGIOTTI (EA) – SESTE FIORENTINO (FI)

Programma gara del 15/06/2016 – 03ª giornata della Fase Eliminatoria Nazionale – ore 18.00

GIRONE C

TARROS SARZANESE (SP)

RIPOSA

FORLÌ (FC)

SESTESE (FI)

CAMPO

BERGHINI (EA) – SARZANA (SP)

T (TERRA) EN (ERBA NATURALE) EA (ERBA ARTIFICIALE)

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2015 – 2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 50 S.G.S. del 13 giugno 2016

• COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ •

- a) Si pregano i Comitati Regionali L.N.D. di voler inoltrare urgentemente il presente Comunicato alle Società di competenza.
- b) Nella Fase Eliminatoria e Finale degli Allievi e Giovanissimi Dilettanti e Puro Settore, i calciatori incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione. Al termine della Fase Eliminatoria, le ammonizioni che, in base al computo, non comportino la squalifica, divengono inefficaci.
- c) Il sorteggio per la composizione dei gironi della Fase Finale a 6 degli Allievi e Giovanissimi Dilettanti e Puro Settore e della sistemazione logistica, sarà effettuato **mercoledì 15 giugno 2016 alle ore 12.00**, presso la sede del Settore Giovanile e Scolastico in Roma, Via Po n° 36.
- d) **Per tutte le gare della Fase Finale saranno designate le terne arbitrali.**
- e) L'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per la Fase Finale a 6 degli Allievi e Giovanissimi Dilettanti e Puro Settore, è disciplinata dal Comunicato Ufficiale n° 397/A del 25 maggio 2016 della Federcalcio.

ALLIEVI DILETTANTI E PURO SETTORE

Programma gare del 12/06/2016 – 03ª giornata della Fase Eliminatoria Nazionale

GIRONE A

LATTE DOLCE (SS)	CBS SCUOLA CALCIO (TO)	0 - 0
RIPOSA	ENOTRIA (MI)	

GIRONE B

MORI S.STEFANO (TN)	TRIESTE (TS)	3 - 2 disputata l'11/06/2016
CALCIO MONTEBELLUNA (TV)	BOZNER (BZ)	6 - 0

GIRONE C

FORLÌ (FC)	TAU CALCIO ALTOPASCIO (LU)	3 - 0
RIPOSA	ANGELO BAIARDO (GE)	

GIRONE D

SAMBENEDETTESE (AP)	ROMULEA (ROMA)	0 - 6
RIPOSA	CAMPITELLO (TR)	

GIRONE E

MIRABELLO (CB)	AUDACE CERIGNOLA (FG)	2 - 0
----------------	-----------------------	-------

GIRONE F

VIRTUS AVIGLIANO (PZ)	REGGIO CALABRIA (RC)	0 - 1
RIPOSA	PANORMUS (PA)	

GIRONE A	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
ENOTRIA (MI)	4	2	1	1	0	3	1	+2
LATTE DOLCE (SS)	2	2	0	2	0	0	0	0
CBS SCUOLA C. (TO)	1	2	0	1	1	1	3	-2

QUALIFICATA: ENOTRIA (MI).

GIRONE B	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
C. MONTEBELLUNA (TV)	9	3	3	0	0	12	2	+10
MORI S.STEFANO (TN)	6	3	2	0	1	9	5	+4
TRIESTE (TS)	1	3	0	1	2	5	9	-4
BOZNER (BZ)	1	3	0	1	2	3	13	-10

QUALIFICATA: CALCIO MONTEBELLUNA (TV).

GIRONE C	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
FORLÌ (FC)	6	2	2	0	0	9	0	+9
TAU C. ALTOPASCIO (LU)	3	2	1	0	1	3	3	0
ANGELO BAIARDO (GE)	0	2	0	0	2	0	9	-9

QUALIFICATA: FORLÌ (FC).

GIRONE D	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
ROMULEA (ROMA)	6	2	2	0	0	8	0	+8
CAMPITELLO (TR)	1	2	0	1	1	2	4	-2
SAMBENEDETTES (AP)	1	2	0	1	1	2	8	-6

QUALIFICATA: ROMULEA (ROMA).

GIRONE E	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
POGGIO DEGLI ULIVI (PE)	6	2	2	0	0	8	1	+7
MIRABELLO (CB)	3	2	1	0	1	2	5	-3
AUDACE CERIGNOLA (FG)	0	2	0	0	2	1	5	-4
VINCENTE CAMPANIA	-	-	-	-	-	-	-	-

QUALIFICATA: POGGIO DEGLI ULIVI (PE).

GIRONE F	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
REGGIO CALABRIA (RC)	6	2	2	0	0	4	2	+2
PANORMUS (PA)	3	2	1	0	1	4	4	0
VIRTUS AVIGLIANO (PZ)	0	2	0	0	2	1	3	-2

QUALIFICATA: REGGIO CALABRIA (RC).

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 13/06/2016, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA DELL' 11/06/2016

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

SABATINO MATTEO (MORI S.STEFANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)

KOSTIC ALEKSANDAR (TRIESTE CALCIO)

GARE DEL 12/06/2016

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PINTUS GIOVANNI

(LATTE DOLCE CALCIO)

Per aver colpito volontariamente un avversario che si trovava a terra infortunato, calciandogli il pallone in testa.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SOLAZZO EMANUELE (TAU CALCIO ALTOPASCIO)
Per frase irriguardosa nei confronti dell'Arbitro.

TREVISI LEONARDO (VIRTUS AVIGLIANO)
Per frase offensiva nei confronti dell'Arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IAVASILE IURY (MIRABELLO CALCIO)

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

TULIPANO SIMONE (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.) FAGNANI LORENZO (MIRABELLO CALCIO)
LATELLA FRANCESCO (REGGIO CALABRIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)

FRATEPIETRO MICHELE C. (AUDACE CERIGNOLA) MASSARO DAVIDE (AUDACE CERIGNOLA)
CARATTINI DAVIDE (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.) GHIRONI ANDREA (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)
RAMONDO ALBERTO (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.) BATTISTINI LUCA (FORLÌ S.R.L.)
CORTINI MATTEO (FORLÌ S.R.L.) CROCI EMANUELE (FORLÌ S.R.L.)
VENTURI MICHAEL (FORLÌ S.R.L.) PIRAS MARCO (LATTE DOLCE CALCIO)
CIOCCIA ROBERTO (MIRABELLO CALCIO) MASTROPAOLO FRANCESCO (MIRABELLO CALCIO)
SPINELLA SEBASTIANO (REGGIO CALABRIA) GIANNINI FLAVIO (ROMULEA A.S.D.)
MINELLI LORENZO (ROMULEA A.S.D.) CURZI VALERIO (SAMBENEDETTESE A.R.L.)
BASSANO GIANLUCA (TAU CALCIO ALTOPASCIO) DELL'ORFANELLO UGO (TAU CALCIO ALTOPASCIO)
TREDICI SAMUELE (TAU CALCIO ALTOPASCIO) GALASSO VITO (VIRTUS AVIGLIANO)
GERARDI SAMUELE (VIRTUS AVIGLIANO)

GIOVANISSIMI DILETTANTI E PURO SETTORE

Programma gare del 12/06/2016 – 03ª giornata della Fase Eliminatória Nazionale

GIRONE A

VIRTUS BERGAMO (BG) CALCIO CHIERI (TO) 3 - 1 disputata l'11/06/2016
RIPOSA SAN FRANCESCO (CA)

GIRONE B

CJARLINS MUZANE (UD) VIPO TRENTO (TN) 8 - 0
VIRTUS DON BOSCO (BZ) LIVENTINA (TV) 0 - 1

GIRONE C

SESTESE (FI) **02ª GIORNATA**
RIPOSA TARROS SARZANESE (SP) 4 - 2
FORLÌ (FC)

GIRONE D

VIGOR PERCONTI (ROMA) MONTEMILONE POLLENZA (MC) 6 - 0
RIPOSA ATLETICO GUBBIO (PG)

GIRONE E

NICK CALCIO BARI (BA) F.LLI LODI (NA) 3 - 5
ACCADEMIA TRE PINI (CE) POGGIO DEGLI ULIVI R. CURI (PE) 1 - 5 disputata l'11/06/2016

GIRONE F

REGGIO CALABRIA (RC) CALCIO SICILIA (PA) 2 - 7
RIPOSA V. ASSO POTENZA (PZ)

GIRONE A	PUNTI	GIOCAE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
VIRTUS BERGAMO (BG)	6	2	2	0	0	6	2	+4
CALCIO CHIERI (TO)	3	2	1	0	1	4	5	-1
SAN FRANCESCO (CA)	0	2	0	0	2	3	6	-3

QUALIFICATA: VIRTUS BERGAMO (BG).

GIRONE B	PUNTI	GIOCAE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
LIVENTINA (TV)	9	3	3	0	0	5	0	+5
CJARLINS MUZANE (UD)	6	3	2	0	1	12	1	+11
VIRTUS DON BOSCO (BZ)	3	3	1	0	2	3	5	-2
VIPO TRENTO (TN)	0	3	0	0	3	0	14	-14

QUALIFICATA: LIVENTINA (TV).

GIRONE C	PUNTI	GIOCAE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
FORLÌ (FC)	3	1	1	0	0	6	0	+6
SESTESE (FI)	3	2	1	0	1	4	8	-4
TARROS SARZANESE (SP)	0	1	0	0	1	2	4	-2

GIRONE D	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
VIGOR PERCONTI (ROMA)	6	2	2	0	0	9	0	+9
MONTEMILONE P. (MC)	3	2	1	0	1	3	7	-4
ATLETICO GUBBIO (PG)	0	2	0	0	2	1	6	-5

QUALIFICATA: VIGOR PERCONTI (ROMA).

GIRONE E	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
F.LLI LODI (NA)	6	3	2	0	1	11	6	+5
POGGIO DEGLI ULIVI (PE)	6	3	2	0	1	8	4	+4
NICK C. BARI (BA)	6	3	2	0	1	6	5	+1
ACCADEMIA TRE PINI (CE)	0	3	0	0	3	1	11	-10

QUALIFICATA: F.LLI LODI (NA) PER MIGLIOR DIFFERENZA RETI.

GIRONE F	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
CALCIO SICILIA (PA)	6	2	2	0	0	9	2	+7
REGGIO CALABRIA (RC)	1	2	0	1	1	3	8	-5
V. ASSO POTENZA (PZ)	1	2	0	1	1	1	3	-2

QUALIFICATA: CALCIO SICILIA (PA).

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 13/06/2016, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DELL' 11/06/2016

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)

LEONETTI FRANCESCO (ACCADEMIA TRE PINI)

BECHIS ALBERTO (CALCIO CHIERI 1955)

GARE DEL 12/06/2016

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

€ 200,00

F.LLI LODI

Per il comportamento dei propri sostenitori che facevano esplodere alcuni fuochi d'artificio.

A CARICO DI MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA A DI MAIO SALVATORE (F.LLI LODI)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MORABITO SANTORO

(REGGIO CALABRIA)

A giuoco fermo, lanciava il pallone contro il petto di un avversario e lo insultava.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DANIELE GIUSEPPE

(F.LLI LODI)

FERRARA FRANCESCO

(F.LLI LODI)

SIGNORILE LUCA

(NICK CALCIO BARI)

FAVASULI SANTORO

(REGGIO CALABRIA)

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)

ANSELMI PASQUALE (F.LLI LODI)
GIULIANELLI LEONARDO (MONTEMILONE P.)
PASQUALICCHIO VITANTONIO P (MONTEMILONE P.)
MANGLAVITI DOMENICANTONIO (REGGIO CALABRIA)
PRESENTI LORENZO (SESTESE CALCIO SSD.AR.L.)
CARMIGNANI GABRIELE (VIGOR PERCONTI)
SGARBI LORENZO (VIRTUS DON BOSCO)

DEL PRETE RAFFAELE (F.LLI LODI)
LANCIANI ALESSANDRO (MONTEMILONE P.)
CATALANO PAOLO (NICK CALCIO BARI)
VERTERAMO GABRIELE (REGGIO CALABRIA)
GABETTI GIOELE (TARROS SARZANESE SRL)
MARASCA DANIELE (VIPO TRENTO)

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci